

SICUREZZA.

Il problema amianto, tra ritardi delle Regioni e carenza di incentivi per le bonifiche

SONO TANTE LE INCERTEZZE ANCHE A PROPOSITO DELLA QUALIFICAZIONE DEI TECNICI

Attualmente sono molti gli argomenti sul tappeto legati al problema amianto per i quali si chiede da più parti una soluzione o almeno un acceleramento. Tra questi ne esamineremo nel dettaglio alcuni.

È noto che l'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa che per le sue ottime proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, oltre che per l'economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie. In tali prodotti le fibre si possono presentare sia libere o debolmente legate, sia fortemente legate; nel primo caso si parla di *amianto in matrice friabile*, nel secondo invece di *amianto in matrice compatta* (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto). Con il tempo però tale materiale si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). Queste patologie si manifestano dopo molti anni dall'esposizione: da 10-15 per l'asbestosi ad anche 20-40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma. L'amianto è quindi sicuramente pericoloso quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante.

L'accertamento della presenza negli edifici ed il censimento dell'amianto

Riconosciuta la pericolosità di questo minerale ed in attuazione di specifiche direttive CE, lo Stato italiano con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha dettato norme per la cessazione dell'impiego e per il suo smaltimento controllato. Questa legge prevede tra l'altro il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

Anche il DPR 8 agosto 1994 (*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*) prevede il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. A tal fine occorre fornire almeno i seguenti elementi informativi: dati relativi al proprietario dell'edificio, dati relativi all'edificio, dati relativi ai materiali contenenti amianto. Finora sono pochi i Comuni, le Province e le Regioni che hanno eseguito o fatto eseguire un censimento diffuso dei manufatti contenenti amianto

L'AUTORE.

L'ingegnere **Sergio Clarelli** è presidente di Assoamianto, (una associazione che si occupa da tempo dei problemi tecnici e ambientali legati alla rimozione, allo smaltimento e alla bonifica dell'amianto) ed è stato fra i relatori al convegno che si è svolto a Cagliari il 16 marzo 2005 con il patrocinio dell'Ordine.

telefono/fax 0341.581033

e-mail: info@assoamianto.it

internet: www.assoamianto.it

sia in edifici pubblici sia in edifici privati.

Per quanto riguarda questi ultimi, il più delle volte gli enti che vi hanno provveduto hanno scelto la strada dell'autocertificazione, nel senso che hanno predisposto delle schede da far compilare ai cittadini e successivamente da restituire. Personalmente, chi scrive non ritiene che questa sia la scelta più appropriata, in quanto indagare sulla presenza di amianto nell'ambito di un edificio, sia esso pubblico o privato, ed accertarne l'effettiva presenza in materiali sia friabili sia compatti è compito che non può essere affidato a chiunque: sono strettamente necessarie conoscenze specifiche che ha soltanto chi abbia seguito un corso ad hoc di formazione o almeno di informazione (e la legge prevede specifici corsi di formazione).

La valutazione del rischio nei manufatti con presenza di amianto

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti. Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre di amianto si trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, è minimo, se non inesistente, il rischio di rilascio di fibre di amianto. Se però il materiale viene per qualsiasi causa danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente rischio per la salute degli occupanti l'edificio. Il rilascio si verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure è altamente friabile.

Ciò premesso, il decreto del Ministero della Sanità datato 6 settembre 1994 prevede le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio amianto.

La norma stabilisce che per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Inoltre, occorre fornire indicazioni circa l'eventualità che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. Vale a dire che in fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere attentamente valutati:

- il tipo e le condizioni dei materiali;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Enti vari in Italia hanno adottato algoritmi per una valutazione sommaria del rischio amianto. Spesso nel nostro Paese questi algoritmi sono considerati in piena sostituzione della suddetta valutazione, nel senso che la valutazione del rischio amianto prevista dal decreto 6 settembre 1994 è, secondo gli organismi suddetti, effettuata ed effettuabile anche soltanto attraverso questi algoritmi. In realtà, gli algoritmi possono e dovrebbero essere soltanto dei supporti, quali strumenti complementari, ma non possono e non dovrebbero essere gli unici strumenti di decisionalità. Dovrebbero altresì essere compilati soltanto da persone esperte che siano state adeguatamente formate sulla gestione del rischio amianto.

Gli obblighi dei proprietari degli immobili e/o dei responsabili delle attività negli edifici

Il decreto ministeriale del 6 settembre 1994 individua gli obblighi dei proprietari degli immobili e/o dei responsabili delle attività che si svolgono negli edifici (come ad esempio gli amministratori immobiliari):

- designare una figura responsabile con compiti e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (come ad es. le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da per-

sonale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Non ci risulta che questi adempimenti, dopo circa dieci anni dall'emanazione del dm 6/9/1994, siano stati dappertutto rispettati, in particolare per quanto riguarda la nomina della figura responsabile per la gestione del rischio amianto e la stesura del programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto (solo qualche Regione, ad esempio come la Regione Marche, è più attiva da questo punto di vista).

La nomina (e la formazione) del responsabile per la gestione del rischio amianto

Come visto, i proprietari degli immobili e/o dei responsabili delle attività che si svolgono negli edifici devono designare un responsabile con compiti e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto. Ora, se soltanto in pochi casi sono state effettuate queste designazioni, si osserva che a tale figura la norma non richiede alcun requisito e questo, a parere dello scrivente, è del tutto sbagliato perché per poter consapevolmente svolgere questo compito è indispensabile un'adeguata conoscenza del problema amianto, almeno dei suoi aspetti gestionali, che si può conseguire soltanto frequentando un adeguato corso di formazione. A tal proposito si evidenzia che soltanto la Regione Marche ha istituito un corso di formazione per tale figura (che viene indicata come *Responsabile Rischio Amianto*) con decreto del dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 855 del 16 dicembre 2002. Si auspica che anche altre Regioni seguano questo esempio o che una norma nazionale preveda un corso di formazione ad hoc.

La stesura del programma di manutenzione e controllo dei manufatti contenenti amianto

Il citato decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 stabilisce che - accertata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio - è necessario attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma comporta il mantenimento in buone condizioni dei materiali contenenti amianto, prevedendo il possibile rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenendo correttamente nel caso di rilasci di fibre, verificando periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Per quanto riguarda la manutenzione e custodia dei manufatti contenenti amianto, il decreto distingue le attività di manutenzione vera e propria in tre categorie:

- interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
- interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
- interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Nel caso in cui l'intervento interessi un'ampia zona in cui è presente l'amianto, occorre procedere ad un vero e proprio intervento di bonifica. È richiesto, tra l'altro, che siano stabilite le procedure per le attività di manutenzione di manufatti contenenti amianto. Non ci risulta che tale programma venga sistematicamente redatto sull'intero territorio nazionale. Anzi, molto spesso, non viene affatto considerato ancorché sia nota la presenza di amianto in edifici siano essi pubblici o privati.

I Piani amianto delle Regioni e delle Province autonome

Il DPR 8 agosto 1994 prevede all'articolo 1 la stesura dei Piani regionali e delle province autonome, vale a dire che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adottare, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Molte Regioni vi hanno provveduto ma poi, di fatto, molti adempimenti previsti dai Piani non sono stati attuati, a cominciare dai corsi di formazione per gli operatori e i coordinatori amianto: in molte Regioni italiane questi corsi previsti dall'articolo 10 della legge n. 257/92 e dall'articolo 10 del DPR 8/8/1994 non vengono affatto tenuti.

Non è omogenea sul territorio nazionale la risoluzione del problema amianto proprio perché le singole Regioni lo affrontano e soprattutto attuano le soluzioni in modo diverso. Non si capisce perché, solo per fare un altro esempio, in qualche Regione si obblighi, *giustamente*, i cittadini a denunciare all'Organo di vigilanza anche i manufatti compatti oltre a quelli friabili (Marche, Lombardia) ed in altre invece sia prevista solo la denuncia per i secondi (come disposto dalla legge 257/92). Come se gli effetti della presenza di amianto variassero passando da una Regione all'altra.

L'ultima legge regionale in materia, in ordine temporale, è quella della Regione Lombardia la legge 29 settembre 2003, n. 17 (*"Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto"*), in vigore dal 4 ottobre dello stesso anno. La norma ha introdotto diversi elementi di novità, e in particolare:

- estende il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta (come ad esempio manufatti in cemento amianto e in vinyl amianto) oltre a quello in matrice friabile (come i rivestimenti isolanti);

- eroga contributi sia a soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (superfici inferiori a trenta metri quadrati e quantitativi inferiori a 450 chilogrammi) provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare, sia ai Comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto ab-



ROMA, SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EUR.

© foto Archivio Ondulit

bandonati in aree pubbliche;

- prevede l'istituzione da parte dei Comuni del catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio la presenza di micro discariche di amianto;

- definisce i contenuti del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) che sarà approvato, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare;

- ribadisce la necessità dell'effettuazione del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

- introduce l'obbligo per le ASL di tenere il Registro pubblico di tutti gli edifici, impianti, mezzi di trasporto e luoghi con presenza o contaminazione di amianto e il Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto;

- prevede il potenziamento del Registro regionale dei mesoteliomi;

- ribadisce gli obblighi dei proprietari, pubblici e privati, tra cui quello di comunicare la presenza di amianto non solo friabile come già previsto dall'art. 12 della legge n. 257/1992 ma anche compatto;

- prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di un Piano informativo, rivolto alla popolazione.

La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003 è stato pubblicato il decreto 18 marzo 2003, n. 101 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio che reca il *"Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93"*. Questo decreto, in vigore dal 24 maggio 2003, attua appunto l'articolo 20 (*Censimento dell'amianto*

e interventi di bonifica) della legge 23 marzo 2001, n. 93 (*Disposizioni in campo ambientale*). Esso concerne la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza. Con questo regolamento sono stati individuati i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica, i soggetti e gli strumenti che realizzeranno la mappatura, le fasi e la progressione della realizzazione della stessa, nonché le modalità per

l'accesso ai finanziamenti. Fra i siti da individuare devono essere inclusi anche quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi, nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il decreto prescrive che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto sia realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale. Non ci risulta che tutte le Regioni vi abbiano ancora provveduto. Soltanto in qualche caso isolato è stato ad esempio previsto il metodo del telerilevamento per la mappatura delle coperture in cemento amianto.

Le problematiche di bonifica e gli interventi tecnici ammessi dalle norme

È noto che la bonifica dall'amianto, in base al D.M. 6 settembre 1994, può eseguirsi con uno dei seguenti tre interventi:

a) **Rimozione.** Elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi, che devono essere correttamente smaltiti. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

b) **Incapsulamento.** È il trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (secondo il tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore ri-



© foto Archivio Ondulit



LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UNA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO: PRIMA DEL CONFEZIONAMENTO È NECESSARIO EFFETTUARE UN INTERVENTO DI INCAPSULAMENTO CONTRO LA DISPERSIONE DELLE FIBRE, SU ENTRAMBE LE FACCE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO. I RIFIUTI IN FRAMMENTI MINUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI AL MOMENTO DELLA LORO FORMAZIONE E RACCHIUSI IN SACCHI DI MATERIALE IMPERMEABILE NON DETERIORABILE, IMMEDIATAMENTE SIGILLATI. TUTTI I MATERIALI DI RISULTA DEVONO ESSERE ETICHETTATI A NORMA DI LEGGE.

petto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Permanendo l'amianto nell'edificio, dopo questo tipo di intervento occorre mantenere un programma di controllo e manutenzione.

c) **Confinamento.** Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Rispetto agli altri due interventi presenta un costo più contenuto.

Il decreto citato fissa in modo chiaro sia le modalità di svolgimento sia le attrezzature per la bonifica dai materiali friabili e di quelli compatti come le coperture in cemento amianto. Ciò nonostante alcune ASL, nelle diverse realtà territoriali, richiedono impostazioni dei cantieri di bonifica, a volte, un po' diverse da quelle codificate. Servirebbe invece omogeneità di richieste da parte dell'organo di vigilanza, almeno nello stesso ambito regionale.

L'Albo nazionale gestori rifiuti e le imprese di bonifica da amianto

Con la deliberazione 30 marzo 2004 (01/CN/Albo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004, il Comitato dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ha fissato i *Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto*. In particolare, è stato stabilito che, ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla suddet-

ta categoria 10 sono suddivise in:

- A. Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
- B. Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per la 10 B sono state individuate cinque classi (nell'ordine: "a", "b", "c", "d", "e", corrispondenti a importi via via decrescenti dei lavori *cantierabili*). Sono poi stati fissati i requisiti minimi per le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei piani di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'Albo nella suddetta categoria 10.

Il responsabile tecnico di queste imprese può essere:

- laureato (ingegnere o architetto o chimico o geologo o biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali), per tutte le cinque classi delle due categorie 10 A e 10 B, con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 1 a 5, a seconda della categoria e della classe di iscrizione;
- diplomato (geometra o perito industriale o perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali), solo per le classi "c", "d", "e" della categoria 10 A con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 2 a 5, a seconda della classe di iscrizione, e di 3 solo per la classe "e" della categoria 10 B;
- persona senza titolo di studio specifico che abbia però seguito e superato il corso di formazione previsto per il responsabile tecnico, per tutte le cinque classi delle due categorie 10 A e 10 B con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 2 a 7, a seconda della categoria e della classe di iscrizione.

La deliberazione in questione precisa poi che l'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 A è valida per l'iscrizione nella classe "e" (la più bassa in termini di importo dei lavori) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 B e che l'esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici delle imprese, tenuti dalla

Regione o da enti ed istituti dalla stessa riconosciuti, furono stabiliti dal Comitato dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con la deliberazione 16 luglio 1999, n. 3. Questi corsi di formazione sono articolati in un **modulo di base**, della durata di 40 ore, obbligatorio per tutte le categorie d'iscrizione, ed in **moduli di specializzazione** per le diverse categorie di iscrizione.

I moduli di specializzazione previsti sono sei (identificati con le lettere dalla A alla F. Tra questi, il modulo "F"



© foto Archivio Ondulit

IL TRATTAMENTO PRELIMINARE E LA RIMOZIONE DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO. FONDAMENTALI LE MISURE DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI: I PIEDI DOVREBBERO POGGIARE SU TAVOLE DA PONTE E NON DIRETTAMENTE SULLE LASTRE.



è quello relativo al responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto, e anche per esso è stata prevista una durata di 40 ore.

Con riferimento alla formazione del responsabile tecnico di queste imprese, la deliberazione 30/3/2004 precisa che l'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del DPR 8 agosto 1994 (vale a dire i corsi di livello gestionale per coordinatori amianto, della durata di 50 ore), sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione "F" dei corsi

di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione del Comitato del 16 luglio 1999. La richiamata deliberazione 30/3/2004 ha precisato poi che l'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della deliberazione (14 aprile 2004) e che hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (vale a dire entro il 14 giugno 2004) può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei suddetti requisiti. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

La deliberazione definisce inoltre gli importi per il conseguimento del requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nella suddetta categoria.

Con il decreto 5 febbraio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 Aprile 2004, sono state stabilite le "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto". Per ciascuna delle cinque classi previste (a, b, c, d, e) sono indicati gli importi della garanzia fidejussoria.

Inoltre, con la deliberazione 30 marzo 2004 (02/CN/Albo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004, il Comitato dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ha definito la *Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto*, vale a dire che ha predisposto il modello di domanda per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10, che è allegato a questa seconda deliberazione del 30/3/2004.

Requisiti professionali per le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto

La legge n. 257/92 e il DPR 8 agosto 1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titoli di abilitazione. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

- operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
- gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Hanno una durata minima di 30 ore e devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

- rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
- sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
- finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
- corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.

I corsi di livello gestionale hanno una durata minima di 50 ore e sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. È prevista la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

- rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
- normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
- gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
- metodi di misura delle fibre di amianto;
- criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
- mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
- corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
- prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti.

Lo smaltimento dell'amianto dopo l'adeguamento alle norme europee

Nel 2003 sono state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica dei rifiuti d'amianto o contenenti amianto, in virtù del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003) e del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 13 marzo 2003 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003.

Precedentemente, e precisamente a partire dal 1° gennaio 2002, era cambiata inoltre la classificazione europea per i materiali da costruzione a base di amianto, nel senso che, sulla carta, il materiale compatto contenente amianto come il cemento amianto e il vinyl amianto è cambiato da rifiuto non pericoloso a rifiuto pericoloso. Ciò significa che non è possibile per l'impresa di bonifica conferire autonomamente in discarica il rifiuto da lei stessa rimosso (ora lo può fare soltanto se è iscritta all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, alla categoria 5 - rifiuti pericolosi).

Inoltre, ai fini dell'adeguamento della discarica alle

previsioni del decreto legislativo 36/2003, entro il 27 settembre 2003, i gestori della discariche hanno provveduto a presentare all'autorità competente un *Piano specifico di adeguamento della discarica*, incluse le garanzie finanziarie. Resta il fatto che, attualmente, è molto scarsa la presenza sul territorio nazionale di discariche autorizzate per questo tipo di rifiuti.

Successivamente, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004 del decreto 29 luglio 2004, n. 248 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività produttive, è stato emanato il "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto". Attraverso questo decreto sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici indicati all'articolo 5, comma 1, lettera c, della stessa legge, come definiti e approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.

Questo nuovo dispositivo legislativo, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura di tali rifiuti nelle discariche. Inoltre esso prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallografica dell'amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo, nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica. Infine, il decreto n. 248/2004 precisa che i materiali ottenuti da trattamenti di rifiuti contenenti amianto che modificano completamente la struttura cristallografica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto sono di norma utilizzabili come materia prima.

Quasi inesistenti i contributi per le opere di bonifica

Purtroppo, in Italia finora non sono stati previsti contributi statali per la bonifica di strutture contenenti amianto (fatta eccezione per i lavori di bonifica urgenti previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio datato 18 marzo 2003, n. 101, individuati dalle Regioni o dalle Province autonome). Soltanto alcune Regioni e qualche Comune hanno previsto incentivi per i normali lavori di bonifica da amianto, però limitati nel tempo e nell'entità.

L'unica agevolazione a livello nazionale è quella prevista dalla Legge Finanziaria 2004 (legge 350 del 27/12/2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299) come modificata dalla legge 27/02/2004 n. 47, di conversione al DL 355/03, pubblicata sulla G.U. 48/2004. Attualmente quindi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di



© foto Archivio Ondulit

DOPO LA RIMOZIONE, LASTRE CON AMIANTO IMBALLATE PER IL TRASPORTO IN DISCARICA.

cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto è prevista, fino al 31 dicembre 2005, una detrazione IRPEF del 36%, nel limite di spesa di 48mila euro. Inoltre, è stato previsto il ritorno dell'aliquota IVA sugli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria al 10% con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2004, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 febbraio 2004 della direttiva UE che autorizza gli Stati membri a prorogare fino al 31 dicembre 2005 l'aliquota agevolata relativamente ai settori ad alta intensità di lavoro, quale quello edile.

I benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato pubblicato il decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (*Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto*). Con tale provvedimento, il Ministero del Lavoro - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha delineato un efficace raccordo tra le precedenti disposizioni legislative, ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'INAIL cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

SERGIO CLARELLI